

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al comma 1.1. del TIT.

Articolo 2

Disposizioni generali in materia di prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali

- 2.1 Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9.
- 2.2 Nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7.
- 2.3 Non è consentita l'immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali.
- 2.4 Nei casi in cui non siano rispettate le disposizioni di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2 e 2.3, il gestore di rete competente può chiedere l'adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio.

Articolo 3

Corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali

- 3.1 Ciascuna impresa distributrice, nel caso dei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali connessi in media tensione e nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, applica i corrispettivi di cui alla Tabella 1.

Articolo 4

Criteri per la fissazione dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali

- 4.1 I corrispettivi di cui alla Tabella 1 sono determinati secondo i seguenti criteri
- 4.2 La componente a copertura dei costi delle infrastrutture di rete (p), espresso in €/kVA_{rh}, è determinata secondo la seguente formula:

$$p = \frac{CCAP}{kWh} * \frac{\Delta \% kVA}{\Delta \tan \varphi}$$

dove:

- CCAP sono i costi di capitale relativi a infrastrutture di rete allocati all'insieme delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione nell'anno $n-2$;
- kWh è la quantità di energia attiva prelevata dall'insieme delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione nell'anno $n-2$;
- $\Delta\%kVA$ è la variazione dell'impegno di potenza apparente rispetto al livello di potenza apparente associato al livello di $\cos \varphi$ ammesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$\Delta\%kVA = \frac{\frac{1}{\cos \varphi} - \frac{1}{\cos \varphi_{lim}}}{\frac{1}{\cos \varphi_{lim}}}$$

con:

- $\cos \varphi$ è il livello del fattore di potenza dell'energia elettrica prelevata dall'insieme delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione nell'anno $n-2$;
- $\cos \varphi_{lim}$ è il livello del fattore di potenza ammesso dalla regolazione;
- $\Delta \tan \varphi$ è la variazione del consumo di energia reattiva per unità di energia attiva assorbita rispetto al livello di energia reattiva per unità di energia attiva assorbita associato al livello di $\cos \varphi$ ammesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$\Delta \tan \varphi = \tan \varphi - \tan \varphi_{lim}$$

con:

- $\tan \varphi$ è la tangente relativa all'angolo φ , corrispondente al livello del fattore di potenza dell'energia elettrica prelevata dall'insieme delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione nell'anno $n-2$;
- $\tan \varphi_{lim}$ è la tangente relativa all'angolo φ_{lim} , corrispondente al livello del fattore di potenza ammesso;

4.3 I corrispettivi unitari per i prelievi di energia reattiva per livello di tensione a copertura dell'aumento delle perdite di rete (e), espresso in €/kVA_{rh}, nell'anno n sono rappresentati dalla formula seguente:

$$e = wep * \frac{\Delta\% \Lambda}{\Delta \tan \varphi} * \% P_p$$

dove:

- wep è il livello medio del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica relativo al periodo compreso tra il quarto trimestre dell'anno $n-2$ ed il terzo trimestre dell'anno $n-1$.
 - $\Delta\% \Lambda$ è la stima della variazione percentuale delle perdite di rete;
 - $\%P_p$ sono le perdite di rete *standard*.
- 4.4 I valori delle componenti tariffarie per ciascuno dei due scaglioni individuato nella Tabella 1 è calcolato mediando i valori assunti da p ed e negli intervalli rilevanti.

Articolo 5

Aggiornamento dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva

- 5.1 I corrispettivi per prelievi di energia reattiva sono aggiornati annualmente dall'Autorità, in corrispondenza con l'aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
- 5.2 La quota parte dei corrispettivi relativa alla copertura dei costi di rete è aggiornata applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat.
- 5.3 La quota parte dei corrispettivi relativa alla copertura dei costi connessi alle perdite è aggiornata applicando il tasso di variazione medio annuo del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, riferito al periodo compreso tra il quarto trimestre dell'anno $n-2$ ed il terzo trimestre dell'anno $n-1$.

Articolo 6

Ricavi relativi ai corrispettivi per energia reattiva applicati dalle imprese distributrici

- 6.1 Una quota pari all'80% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva concorre alla determinazione dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo ai ricavi per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 33 del TIT.
- 6.2 Una quota pari al 20% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva spetta all'impresa distributtrice per la copertura dei costi relativi alle perdite di rete.